

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 FEB. 2000

ADDI' **8 FEB. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOCADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ALEANDRI E MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 247

Oggetto: D.R. 18.11.1999, n. 33. Osservatorio regionale per il commercio.



OGGETTO: L. R. 18.11.1999, n. 33, art. 8 : Osservatorio regionale per il commercio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive;

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina del commercio, ed, in particolare, l'art. 6, c. 1, lett. g) che prevede la costituzione di un Osservatorio regionale per il monitoraggio coordinato dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, recante la disciplina relativa al commercio;

VISTO in particolare l'art. 8 di detta legge regionale che istituisce l'Osservatorio regionale per il commercio presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento

1. demandando alla Giunta regionale il compito di:

- a) determinarne quadriennalmente la composizione nel numero massimo di venticinque membri, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati designati sia dalla Giunta stessa sia dagli Enti Locali, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle Organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio, delle imprese del settore delle costruzioni e dei lavoratori dipendenti;
- b) prevedere l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
- c) definire le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, Comuni e C.C.I.A.A., anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi;
- d) definire le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio;



144

08 FEB. 2000

2. dettando ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 norme relative alla costituzione, da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, dell'Osservatorio ed alla validità delle riunioni;

VISTO inoltre l'art. 9 della citata legge regionale che disciplina l'attività dell'Osservatorio;

VISTO altresì l'art. 66 di detta L.R. n. 33/1999 che fissa in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima il termine entro il quale procedere, in fase di prima applicazione, agli adempimenti di cui al suddetto art. 8;

RITENUTA quindi l'urgenza di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando, tenuto anche conto della sua attività, la presenza al suo interno delle specifiche professionalità tecnico-economiche individuate dalla legge e contemporaneamente la rappresentanza, attraverso l'applicazione dell'istituto della designazione, delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di riforma e programmazione del commercio al dettaglio e delle forze sociali interessate;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, c. 32;

DELIBERA

L'Osservatorio regionale per il commercio, istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio dall'art. 8 della legge regionale 18.11.1999, n. 33, è composto da venticinque membri, e precisamente da:

- il direttore del dipartimento sviluppo economico e attività produttive con funzioni di Presidente;
- il dirigente della struttura del dipartimento sviluppo economico ed attività produttive competente in materia di commercio, il quale, in caso di assenza o impedimento del direttore del dipartimento, svolgerà anche funzioni proprie del Presidente;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica o suo delegato;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti o suo delegato;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione o suo delegato;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
- un esperto dello sviluppo economico e territoriale designato dalla Giunta regionale;
- un esperto dell'elaborazione dati designato dalla Giunta regionale;
- un esperto designato da ciascuna delle Amministrazioni delle cinque Province del Lazio e del Comune di Roma, scelto dalle amministrazioni stesse tra esperti della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale;



6

Ma

264

08 FEB. 2000

- due esperti designati dall'ANCI Lazio scelti tra esperti della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione residente superiore a 3.000 abitanti ed uno in rappresentanza dei restanti Comuni;
- un esperto dello sviluppo economico e territoriale o dell'elaborazione dati designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- un esperto della distribuzione commerciale designato dalla Confcommercio Lazio;
- un esperto della distribuzione commerciale designato della Confesercenti Lazio;
- un esperto della distribuzione commerciale designato dalla FAID;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalle Organizzazioni delle Cooperative a livello regionale;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalla FIVA Lazio e dall'ANVA Lazio;
- un esperto della distribuzione commerciale o dello sviluppo economico e territoriale designato dall'Osservatorio Regionale per la Difesa degli Utenti e dei Consumatori;
- un esperto della distribuzione commerciale designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti;
- un esperto dello sviluppo economico e territoriale designato dall'URCEL.

Le designazioni degli esperti e le relative nomine devono essere effettuate sulla base di appositi curricula, da cui risulti:

- per quanto concerne gli esperti nel settore della distribuzione commerciale, il possesso del diploma di laurea o di istruzione superiore di secondo grado e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività presso enti, organismi, organizzazioni nel comparto della distribuzione organizzata;
- per quanto concerne gli esperti nel settore dello sviluppo economico e territoriale, il possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività nel campo della pianificazione economica, del territorio e dello sviluppo;
- per quanto concerne gli esperti nel settore della elaborazione dati, il possesso del diploma di laurea in statistica economica e demografica o di titolo equipollente e di comprovata esperienza acquisita attraverso lo svolgimento per almeno cinque anni di attività nel campo;

L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale con la nomina di almeno il 50% dei suoi componenti; con successivo decreto può essere integrato dei componenti eventualmente mancanti entro e non oltre lo scadere di tre anni dalla costituzione.

Con il decreto di costituzione, o con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, possono essere istituite commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di



specifici compiti, nonché per esigenze operative legate ai diversi caratteri, quantitativi, qualitativi, territoriali, degli ambiti di osservazione.

L'osservatorio può avvalersi della consulenza e collaborazione delle strutture regionali, anche al fine di acquisire dati, analisi ed elementi conoscitivi.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'Osservatorio si riunisce su convocazione del direttore del Dipartimento per lo sviluppo economico e le attività produttive o su richiesta di almeno il 75% dei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'Osservatorio può adottare un regolamento per il proprio funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito nel Titolo I, Capo III, della legge regionale n. 33/1999 e nella presente deliberazione.

L'Osservatorio presenta entro il mese di dicembre di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1999 unitamente ad un rapporto sull'entità e l'efficienza della rete distributiva. In sede di prima applicazione detta relazione ed il rapporto vengono presentati entro tre mesi dalla data di insediamento dell'Osservatorio.

L'Osservatorio si avvale per lo svolgimento della propria attività di almeno tre unità di personale, di cui due esperti dei sistemi informatici, funzionalmente dipendenti dalla struttura regionale competente in materia di commercio, che assolvono alle funzioni di segreteria e provvedono alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dalle CCIAA, nonché alla loro elaborazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio medesimo e dalla struttura regionale competente in materia di commercio. L'Osservatorio deve essere dotato fin dal suo insediamento dei supporti tecnici indispensabili per la realizzazione della banca dati e la corretta gestione dei flussi informativi continui in stretto collegamento tra Regione, Comuni e CCIAA.

La Giunta regionale si riserva di definire con successivo provvedimento le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, Comuni e CCIAA, non appena saranno state poste in essere, anche a livello centrale, tutte le azioni necessarie per l'attuazione di un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva attraverso uniformità di metodi di rilevazione che rendano confrontabili e gestibili ai vari livelli gli elementi conoscitivi.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



14 FEB. 2000